



MM N. 608/2025

Regolamento concernente gli incentivi per
l'efficienza energetica, l'impiego di energie
rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Richiesta di approvazione

Commissione competente: Gestione
Petizioni

Municipale di riferimento: Mario Genini

Sommario

1. Premessa	3
2. Politica energetica	3
3. Scopo e obiettivo	4
4. Autorità competenti	4
5. Finanziamento	4
6. Incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile	5
7. Tempistiche	5
8. Conclusioni	5
9. Dispositivo	6

1. Premessa

Il messaggio segue la decisione del 2011 da parte della Confederazione di abbandonare la produzione di energia nucleare (Strategia energetica 2050 e Prospettive energetiche 2050+) così come gli indirizzi dettati dal **Piano Energetico Cantonale (PEC)** approvato nel 2014 dal Gran Consiglio.

La nuova strategia energetica nazionale prevede che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza differenziazione tra obiettivi di conversione energetica e di contenimento dei consumi, toccando tutti i livelli e tutti i settori. L'obiettivo è il raggiungimento, entro il 2050, di un saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero, mantenendo al contempo un approvvigionamento energetico sicuro.

Si rende noto, inoltre, che anche la circolare n. 2/2025 della **Sezione degli Enti Locali** (in seguito **SEL**) ha richiamato i Comuni all'esigenza di disciplinare in modo chiaro e trasparente la concessione di incentivi nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

2. Politica energetica

Nel raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si è prefissata, il contributo fornito da parte dei Comuni gioca un ruolo fondamentale. In particolare, attraverso il coinvolgimento dei cittadini il Comune può apportare un maggiore sostegno in favore delle energie rinnovabili e quindi di uno sviluppo sostenibile.

A livello federale e cantonale sono già disponibili degli incentivi dedicati alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Per una panoramica completa degli incentivi federali e cantonali si rimanda al rispettivo documento sviluppato dall'Associazione TicinoEnergia di cui è membro attivo dal 2019.

3. Scopo e obiettivo

Il presente Messaggio Municipale ha lo scopo di mettere a disposizione del Comune un Regolamento in cui sono definiti i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure esemplari volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e ad agevolare una mobilità sostenibile. L'adozione delle misure di incentivazione è parte integrante del piano d'azione elaborato nell'ambito del **Piano Energetico Comunale** (in seguito **PECO**) e contribuisce quindi al raggiungimento degli obiettivi fissati da quest'ultimo.

L'obiettivo è quello di promuovere attraverso azioni volontarie la transizione verso una società più sostenibile e rispettosa dell'ambiente attraverso quelli che possono essere:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d) certificazioni o consulenze energetiche su edifici esistenti;
- e) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

4. Autorità competenti

Il Comune di Arbedo-Castione gestisce in modo autonomo il proprio credito e l'erogazione degli incentivi ai fruitori presenti sul proprio territorio. Le autorità comunali sono competenti per la verifica e concessione degli incentivi.

5. Finanziamento

Gli incentivi vengono finanziati attraverso un credito, stabilito annualmente in sede di approvazione del preventivo. Il credito corrisponderà di regola ad una quota (o ad un importo) del **Fondo per le Energie Rinnovabili** (in seguito detto **FER**).

Si tratta quindi di promuovere una visione più a lungo termine che non abbia la finalità prioritaria di portare un risparmio finanziario al singolo cittadino, ma che abbia ripercussioni positive dal lato economico, sociale e ambientale per tutta la comunità, cittadini e Comune compresi.

6. Incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

L'ordine di grandezza dei singoli importi e l'ammontare del singolo incentivo saranno definiti tramite il Regolamento e la relativa l'Ordinanza Municipale, tenendo in considerazione i crediti disponibili e l'ammontare degli incentivi che sono previsti a livello cantonale e federale.

7. Tempistiche

Il Regolamento entrerà in vigore presumibilmente ad inizio 2026 dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

8. Conclusioni

Con l'adozione del presente Regolamento, il Comune di Arbedo-Castione intende dotarsi di uno strumento chiaro e trasparente per la gestione degli incentivi in ambito energetico.

La definizione di regole precise permette di garantire parità di trattamento tra i cittadini, un utilizzo corretto e controllato delle risorse pubbliche e un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi cantonali e federali di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale ad approvare il Regolamento sugli incentivi energetici, quale base legale per favorire un impegno responsabile e condiviso verso la transizione energetica.

9. Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente Messaggio e fatto riferimento agli atti citati, si invita pertanto il Lodevole Consiglio Comunale a voler **risolvere**:

- a) È approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.**
- b) È autorizzato il prelievo annuale dal fondo FER per il finanziamento degli incentivi, nel rispetto del presente Regolamento e per l'importo massimo destinato ai relativi contributi indicati nei conti preventivi annui**

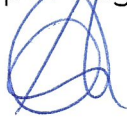
Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli



Il segretario
Giuseppe Allegri



Allegato: Regolamento concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile



REGOLAMENTO

concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

(versione 2026)

Sommario

Capitolo I	Disposizioni generali e competenze	5
Art. 1 – Obiettivo.....		5
Art. 2 – Autorità competenti		5
Art. 3 – Campi di applicazione		5
Art. 4 – Finanziamento.....		6
Capitolo II	Procedura e condizioni di incentivazione.....	6
Art. 5 – Procedura.....		6
Art. 6 – Condizioni di incentivazione.....		6
Capitolo III	Procedura Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici	7
Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.		7
Art. 8 – Edifici con standard Minergie.....		9
Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore.....		9
Art. 10 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili		9
Art. 11 – Installazioni di impianti fotovoltaici.....		10
Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici		10
Art. 13 – Installazione impianti solari termici.....		10
Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento		10
Capitolo IV	Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile	11
Art. 15 – Trasporto pubblico (privati).....		11
Art. 16 – Trasporto pubblico (aziende).....		12
Art. 17 – Biciclette elettriche.....		12
Art. 18 – Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti		13
Art. 19 – Installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici.....		13
Capitolo V	Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico	14
Art. 20 – Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi.....		14

Art. 21 – Recupero dell'acqua piovana	14
Capitolo VI Disposizioni finali	15
Art. 22 – Riscossione indebita.....	15
Art. 23 – Diritto di compensazione.....	15
Art. 24 – Diritto suppletorio	15
Art. 25 – Rimedi giuridici.....	17
Art. 26 – Entrata in vigore.....	17

Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione

Richiamati:

- La Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 27.10.2023.

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali e competenze

Art. 1 – Obiettivo

¹Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione comunale.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 3 – Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento anche nell'**Ordinanza Municipale** per l'erogazione degli

incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di **E**nergie rinnovabili e la **M**obilità **S**ostenibile (**OMEMS**).

Art. 4 – Finanziamento

¹L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

²In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Capitolo II Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 – Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato dall'**OMEMS**.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 – Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 14 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵Ad eccezione degli incentivi che ricadono sotto il programma di impulso (programma federale) gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

⁶Gli incentivi sono concessi unicamente per i lavori eseguiti su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale.

⁷Fatta eccezione per il capoverso 5, in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁸Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁹L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta è disciplinato dall'**OMEMS**.

Capitolo III Procedura Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.--.

Regolamento

concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 8 – Edifici con standard Minergie

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che procedono alla realizzazione di nuovi edifici o la ristrutturazione di edifici esistenti con un elevato standard energetico (Minergie).

²L'incentivo è concesso unicamente a coloro che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di edifici Minergie.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.--.

⁴Qualora i preposti uffici cantonali cessassero formalmente l'erogazione degli incentivi per nuovi edifici Minergie, l'importo massimo erogato dal Comune è di Chf 500.-.

Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

³L'importo concesso, definito dalla **OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale riservato un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 10 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua), con un impianto a pellets, o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

²Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, e a cippato, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, per impianti a pompa di calore, a pellet, o a cippato, o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 11 – Installazioni di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

²L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

²L'importo concesso per impianto, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.--.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito definito dall'**OMEMS**, si situa tra il tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un nuovo edificio ad una rete di teleriscaldamento.

²Possono beneficiare dell'incentivo anche gli allacciamenti alla rete di teleriscaldamento di edifici esistenti convertiti da impianti non elettrici diretti o con combustibili fossili o da impianti alimentati a legna o tramite pompa di calore.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Capitolo IV Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 15 – Trasporto pubblico (privati)

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti annuali.
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento di trasporto annuale.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 10% e il 40% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti annuali nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti ritenuto un massimo di CHF 300.--;
- Tra il 5% e il 10% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 100.-- per anno civile;

⁵Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di I classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di II classe.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 16 – Trasporto pubblico (aziende)

¹Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di CHF 100.-- all'anno per dipendente.

⁵Per gli abbonamenti di I classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di II classe.

Art. 17 – Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 200.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 18 – Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti

¹È possibile beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h e per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna con codice di emissione B04 o inferiore.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di autoveicoli, quadricicli e tricicli così come per la messa fuori circolazione di veicoli che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 19 – Installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio e per l'installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato, corrispondente al livello di equipaggiamento D del quaderno tecnico SIA 2060. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

²L'incentivo è concesso unicamente per le stazioni di ricarica che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale ritenuto un massimo di CHF 100.--.

Capitolo V Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico

Art. 20 – Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi

¹Sono concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la sostituzione di superficie asfaltate o simili con aree verdi, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- gli incentivi vengono concessi per interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG);
- l'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
- sono concessi incentivi per superfici esistenti a partire dai 100 m² e per superfici nuovi a partire da 100 m².

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra CHF 10.-- al m² e CHF 20.-- al m², ritenuto un massimo di CHF 5'000.--.

Art. 21 – Recupero dell'acqua piovana

¹Sono concessi incentivi per la realizzazione su edifici esistenti o nuovi di sistemi di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini, WC, bucato e orti, come pure per l'alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

gli incentivi vengono concessi per interventi strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (es. proliferazione zanzare);

l'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, ammonta tra il 5% e il 10% dell'investimento (IVA inclusa), ritenuto un massimo di:

- CHF 1'000.- per l'installazione di bidoni di acqua piovana con sistemi antizanzare;
- CHF 1'000.- per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari;
- CHF 2'000.- per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 22 – Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 23 – Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 24 – Diritto suppletorio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione. Sono altresì applicabili le norme federali e cantonali in ambito energetico nonché le direttive cantonali e federali vincolanti in materia.

Art. 25 – Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 26 – Entrata in vigore

¹ A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

² Il presente Regolamento è pubblicato agli albi a norma degli art. 187 e 188 LOC. È pertanto esposto all'albo comunale per un periodo di 60 giorni, dal xx.xx.2025 al xx.xx.2025 durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale N. 1547 del 06.10.2025

Approvato dal Consiglio comunale il xxx

Approvato dal Consiglio di Stato con decisione N. xxx del xxx